

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1549

Vol. 1972/0213

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1549 def.

Bruxelles, 4 dicembre 1972

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure particolari applicabili temporaneamente ai
funzionari e agli agenti di stabilimento della Commissione
delle Comunità europee retribuiti sugli stanziamenti
di ricerca e d'investimento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 del
Consiglio del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni ed alla procedura
di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità Europee

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 549/69 del
Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari e agenti delle
Comunità europee cui si applicano le disposizioni degli
articolo 12, 13 secondo comma e 14 del
Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1549 def.

RELAZIONE

Considerata la situazione eccezionale determinatasi in seguito all'approvazione di programmi di ricerca che comportano una riduzione del numero dei posti in organico retribuiti sugli stanziamenti di ricerca, nonché la situazione sorta in seguito all'adesione alle Comunità europee di nuovi Stati membri, la Commissione si vede costretta a proporre al Consiglio l'adozione delle misure particolari allegate intese a mettere gli agenti colpiti dai provvedimenti di sfollamento in condizione di far fronte alle difficoltà finanziarie più impellenti durante il periodo successivo alla perdita del posto e di provvedere, nella misura del possibile, a una loro riconversione verso una nuova attività o a migliorare la propria qualifica in vista di un'eventuale reintegrazione in istituzioni nazionali.

Nel quadro dei provvedimenti speciali previsti in seguito all'ampliamento, il Consiglio ha adottato, in data 7 novembre ultimo scorso, alcune disposizioni particolari che prevedono misure pecuniarie speciali a favore dei funzionari retribuiti sugli stanziamenti del titolo I della Sezione del bilancio relativa alla Commissione.

La Commissione ritiene che debbano essere previste disposizioni speciali anche per il personale retribuito sugli stanziamenti di ricerca, tenuto conto della crisi che colpisce attualmente il settore nucleare in Europa e che rischia di rendere particolarmente difficile una loro eventuale reintegrazione nei centri nazionali o nell'industria nucleare.

L'adeguamento degli effettivi provocato dalla riduzione dei programmi non potrà venire effettuato senza tener conto della situazione critica nella quale si trova il personale. E' opportuno segnalare che si tratta di un corpo permanente di amministratori, di ricercatori scientifici, di ingegneri e di tecnici regolarmente inquadrati nei rispettivi ruoli ove potevano aspirare a farvi carriera e, che hanno rinunciato, nella prospettiva di una ricerca comunitaria, alle carriere nazionali che si offrivano loro all'uscita dell'università, o che avevano già iniziato nel loro paese d'origine.

Sono state previste misure speciali anche per gli agenti di stabilimento colpiti da misure di sfollamento analoghe. Sembra normale infatti prevedere a loro favore un risarcimento adeguato per compensarli dei danni conseguenti alla perdita del posto, in un momento difficile.

Per tali motivi, la Commissione propone l'adozione delle misure riportate nella proposta allegata e i cui elementi principali sono i seguenti:

1. Le condizioni pecuniarie previste per i casi di cessazione definitiva del servizio sono quelle che il Consiglio ha adottato per il personale non retribuito sugli stanziamenti di ricerca (art. 1, 2, 4 e 5).

Infatti, a misure identiche di sfollamento non possono corrispondere condizioni pecuniarie diverse.

2. La proposta prevede, oltre alle misure di cui al punto 1, una misura particolare, cioè la riconversione (art. 3):

La disposizione in questione prevede, infatti a talune condizioni, un sistema di risarcimento volto a favorire il riadattamento o la riconversione del personale interessato per ampliare le conoscenze e l'esperienza degli interessati e consentire pertanto una loro riqualificazione. Le condizioni per la concessione di tale risarcimento, in particolare l'impegno del rimborso qualora il beneficiario si stabilisca dopo un determinato periodo al di fuori del territorio degli Stati membri o degli Stati associati, faranno sì che il sistema possa salvaguardare e valorizzare il potenziale scientifico della Comunità.

3. Per gli agenti di stabilimento è prevista la concessione di un'indennità adeguata; sembra ampiamente giustificata, dato il carattere di licenziamento collettivo che non mancherà di creare difficoltà di reinquadramento.

La proposta di regolamento che modifica il regolamento 260/68 del Consiglio, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, nonché quella relativa alla modifica del regolamento n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie dei funzionari e agenti delle Comunità europee cui si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, presentate al Consiglio, costituiscono la conseguenza diretta della proposta in questione, per quanto riguarda le indennità previste agli articoli 2 e 3 e l'assegno previsto all'articolo 4 di quest'ultima proposta.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure particolari applicabili temporaneamente
ai funzionari e agli agenti di stabilimento della Commissione
delle Comunità europee retribuiti sugli stanziamenti
di ricerca e d'investimento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica
delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 24,

visto l'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee,

vista la proposta della Commissione fatta previa consultazione del Comitato
dello Statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di Giustizia,

considerando che spetta al Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni
interessate, adottare misure particolari applicabili temporaneamente ai fun-
zionari e agli agenti di stabilimento della Commissione retribuiti sugli
stanziamenti di ricerca e d'investimento;

considerando che, in data 7 novembre 1972, il Consiglio ha deciso di adot-
tare, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità e a ti-
tolo temporaneo, delle misure particolari in materia di Statuto dei funzio-
nari delle Comunità europee, limitate ai funzionari retribuiti sugli stanzi-
amenti del titolo I della Sezione del bilancio relativa alla Commissione;

considerando che disposizioni particolari debbono consentire ai funzionari
e agli agenti di stabilimento colpiti da dette misure di far fronte alle
gravi difficoltà finanziarie conseguenti alla perdita del posto e di prov-
vedere, nella misura del possibile, a una riconversione a nuove funzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Onde tener conto della situazione eccezionale determinatasi a seguito dell'adozione di programmi di ricerca comportanti una riduzione del numero dei posti in organico retribuiti sugli stanziamenti di ricerca e di investimento della CEEA, nonché della situazione sorta in seguito all'adesione alle Comunità europee di nuovi Stati membri, la Commissione delle Comunità europee è autorizzata, fino al 31 ottobre 1973 ed entro il limite del numero di posti in questione, ad adottare, nei confronti dei funzionari retribuiti sugli stanziamenti di ricerca e d'investimento, dei provvedimenti di cessazione definitiva del servizio o di riconversione, alle condizioni enunciate in appresso.

2. La Commissione determina la natura dei posti interessati dalle misure di cui al paragrafo 1.

La Commissione stabilisce l'elenco dei funzionari colpiti da queste misure, previo parere della Commissione paritetica e tenendo conto dell'interesse del servizio, prendendo in considerazione, l'età, la competenza, il rendimento e la condotta in servizio, la situazione familiare e l'anzianità dei funzionari.

L'istituzione tiene conto in via prioritaria delle domande dei funzionari che sollecitano l'applicazione di un provvedimento di cessazione definitiva del servizio a titolo del paragrafo 1, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il rifiuto della domanda deve essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

Tuttavia, per quanto riguarda i funzionari di 60 anni e più, l'istituzione accoglie automaticamente le domande di cessazione definitiva del servizio.

3. Il funzionario che, senza averne fatto domanda, è stato inserito sull'elenco di cui al paragrafo 2, deve scegliere tra le misure previste al paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data della notifica della sua iscrizione sull'elenco. Se il funzionario non ha comunicato la sua scelta entro detto termine, l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce la misura da applicare.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 non hanno carattere disciplinare.

5. Fino alla data del 31 ottobre 1973 la Commissione non può prendere, nei confronti dei funzionari cui si applica il presente regolamento, alcun provvedimento di messa in disponibilità o di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 41 e 50 dello Statuto.

.../...

Articolo 2

Cessazione definitiva del servizio

1. Il funzionario che è stato oggetto d'un provvedimento di cessazione definitiva del servizio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ha diritto

- a) per il periodo di un anno ad un'indennità mensile pari all'ultima retribuzione;
- b) per un periodo determinato in base alla tabella di cui al paragrafo 2, ad un'indennità mensile pari a:
 - 80% dello stipendio base per i 30 mesi successivi;
 - 70% dello stipendio base per il periodo successivo.

Il beneficio dell'indennità cessa al più tardi il giorno in cui il funzionario raggiunge l'età di 65 anni. Quando il funzionario ha acquisito il diritto alla pensione massima prima di aver raggiunto l'età di 65 anni, può continuare a percepire l'indennità fino alla fine del mese nel corso del quale raggiunge l'età di 65 anni. Lo stipendio base da prendere in considerazione per la determinazione dell'indennità di cui al presente paragrafo è quello in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

2. Per determinare in funzione dell'età del funzionario, il periodo durante il quale egli beneficia dell'indennità di cui al paragrafo 1 b), si applica alla durata del servizio, compresi i servizi prestati in modo continuo in qualità di agente temporaneo o ausiliario, il coefficiente fissato nella tabella in appresso; se del caso, il periodo viene arrotondato al mese inferiore.

<u>Età</u>	<u>%</u>	<u>Età</u>	<u>%</u>	<u>Età</u>	<u>%</u>	<u>Età</u>	<u>%</u>	<u>Età</u>	<u>%</u>
20	18	30	33	40	48	50	63	60	78
21	19,5	31	34,5	41	49,5	51	64,5	61	79,5
22	21	32	36	42	51	52	66	62	81
23	22,5	33	37,5	43	52,5	53	67,5	63	82,5
24	24	34	39	44	54	54	69		
25	25,5	35	40,5	45	55,5	55	70,5		
26	27	36	42	46	57	56	72		
27	28,5	37	43,5	47	58,5	57	73,5		
28	30	38	45	48	60	58	75		
29	31,5	39	46,5	49	61,5	59	76,5		

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 viene applicato il coefficiente correttore fissato in virtù dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello Statuto, per il paese delle Comunità, in cui il beneficiario prova di avere fissata la sua residenza.

Se il beneficiario dell'indennità stabilisce la propria residenza al di fuori dei paesi delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è quello in vigore per il Belgio. L'indennità è espressa in franchi belgi ed è corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario.

L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, terzo comma, dello Statuto.

4. L'importo dei redditi riscossi dall'interessato nelle nuove funzioni per il periodo di cui al paragrafo 1 b) è detratto dall'indennità prevista per tale periodo, nella misura in cui tali redditi cumulati con dette indennità superano l'ultima retribuzione globale del funzionario stabilita sulla base della tabella degli stipendi in vigore il 1° giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata. A tale retribuzione è applicato il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

L'interessato è tenuto a fornire le prove scritte che dovessero venirgli richieste ed a notificare all'istituzione qualsiasi elemento atto a modificare i suoi diritti alla prestazione.

5. Qualora il funzionario riscuota l'indennità di cui al paragrafo 1 è dovuta la totalità degli assegni familiari. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2 dello Statuto.

6. Il funzionario ha diritto, per se stesso e per le persone assicurate a suo nome, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello Statuto, a condizioni che versi i contributi calcolati rispettivamente sullo stipendio base o sulla frazione di esso menzionata al paragrafo 1, e che non possa essere coperto da un altro regime pubblico contro i medesimi rischi. Dopo la fine del periodo durante il quale l'interessato ha diritto all'indennità, i contributi sono calcolati sulla base dell'ultima indennità mensile riscossa.

Quando il funzionario ha iniziato a godere la pensione a carico del regime di pensione previsto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità, è assimilato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 72, al funzionario rimasto in servizio fino all'età di 60 anni.

.../...

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, il funzionario continua ad acquisire nuovi diritti alla pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, a condizione che durante tale periodo abbia versato i contributi previsti dallo Statuto e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo previsto dall'articolo 77, secondo comma, dello Statuto. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello Statuto e dell'articolo 108 del vecchio regolamento generale della CECA, tale periodo è considerato periodo di servizio.

L'aliquota della pensione di anzianità di un funzionario colpito dalla misura di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è portata al 35% dello stipendio base se ha raggiunto, in virtù delle disposizioni dello Statuto dei funzionari e del presente regolamento, un'aliquota di pensione pari almeno al 30%, ma inferiore al 35%; se l'aliquota di pensione raggiunta in virtù delle disposizioni dello Statuto dei funzionari e del presente regolamento è pari almeno al 20%, ma inferiore al 30%, essa viene maggiorata del 15% del suo valore.

Se il funzionario è ripreso in servizio in una delle istituzioni delle Comunità europee e acquisisce pertanto nuovi diritti a pensione, cessa di beneficiare durante il nuovo periodo di servizio delle disposizioni previste al primo comma. Tuttavia, per la parte del periodo di cui al primo comma ancora a decorrere al momento della ripresa del servizio, il funzionario può chiedere che il proprio contributo al regime pensioni, nonché i diritti a pensione, vengano calcolati sullo stipendio base relativo al grado e allo scatto che aveva nelle funzioni precedenti.

Per l'applicazione dell'articolo 77 dello Statuto, il caso del funzionario beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 è assimilato a quello del funzionario che è stato oggetto di una dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

Il funzionario che, al momento della cessazione definitiva del servizio, ha compiuto almeno 10 anni di servizio e che non ha più diritto all'indennità di cui all'articolo 3, può chiedere, non appena raggiunta l'età di 55 anni, che il godimento della pensione di quiescenza sia immediato, senza che sia stata applicata la detrazione prevista all'articolo 9 dell'allegato VIII dello Statuto.

Per la determinazione dell'importo della pensione reversibile, di cui beneficia la vedova di un funzionario deceduto durante il periodo di indennizzo, si applicano mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 79, secondo comma, dello Statuto.

8. Se, in applicazione delle presenti disposizioni, il beneficio del diritto a pensione è acquisito prima dell'età di 60 anni, il funzionario ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 67 dello Statuto.
9. Per la concessione dell'indennità di nuova sistemazione il funzionario non è obbligato a soddisfare alle condizioni di tempo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma dell'allegato VII dello Statuto.
10. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 107 dello Statuto, nonché delle disposizioni dell'articolo 102, paragrafo 2 dello Statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il caso del funzionario che è stato oggetto del provvedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è assimilato a quello del funzionario cui sono state applicate le disposizioni degli articoli 41 e 50 dello Statuto.

Articolo 3

Riconversione

La Commissione ammette i funzionari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, che ne abbiano fatto richiesta, al beneficio delle seguenti disposizioni particolari destinate a facilitare la loro riconversione:

1. l'interessato che segua assiduamente corsi e tirocini di riadattamento e di riconversione ha diritto, durante detti corsi e tirocini, e al massimo per 2 anni, a un'indennità mensile pari all'ultima retribuzione;
2. al termine del periodo di cui al paragrafo 1, il funzionario ha diritto all'indennità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 b) del presente regolamento;
3. sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 10, e dell'articolo 4 del presente regolamento;
4. l'ammissione al beneficio delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'impegno scritto dell'interessato di rimborsare alla Comunità rispettivamente la metà o un terzo delle somme percepite a tale titolo qualora stabilisca la propria residenza al di fuori del territorio degli Stati membri delle Comunità europee e degli Stati africani e malgascio associati prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 di cui sopra o prima dei 5 anni successivi a tale periodo. All'interessato che stabilisce la propria residenza al di fuori del territorio degli Stati membri delle Comunità e degli Stati africani e malgascio associati

prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 che precede, può venire interrotto il versamento delle indennità mensili non appena raggiunta la metà dell'importo totale delle indennità previste ai paragrafi 1 e 2.

In casi eccezionali, la Commissione può concedere delle deroghe all'obbligo del rimborso. La deroga deve essere concessa di diritto qualora l'interessato entri al servizio di una società contemplata dall'articolo 58 del Trattato che istituisce la CEE.

Articolo 4

1. Il funzionario che è stato oggetto di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e che non ha raggiunto 15 anni di servizio può rinunciare definitivamente a far valere i propri diritti alla pensione. In tale caso, beneficia di un assegno determinato alle condizioni di cui all'articolo 12 c) dell'allegato VIII dello Statuto. Non sono applicabili le disposizioni previste all'articolo 2 paragrafi 7 e 8, nonché all'articolo 5 del presente regolamento.

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 c) dell'allegato VIII dello Statuto, il periodo di servizio effettivamente compiuto s'intende comprensivo di quello durante il quale il funzionario ha diritto all'indennità prevista dagli articoli 2 e 3, nonché alle eventuali annualità bonificate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 10.

2. Il funzionario che intende optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 è obbligato, sotto pena di preclusione, di comunicare la propria scelta entro 6 mesi dalla notifica della misura di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Gli importi che fossero stati versati a titolo di pensione prima dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vengono detratti dall'assegno previsto al paragrafo 1.

Articolo 5

1. I funzionari contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 2 del regolamento n. 259/68 del Consiglio, nonché nell'articolo 102 paragrafo 5 dello Statuto, ad eccezione di coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1962, erano titolari dei gradi A/1 o A/2 nel quadro dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e ai quali si applica una misura di cessazione definitiva del servizio prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, possono chiedere che i loro diritti pecuniari vengano determinati in base alle disposizioni dell'articolo 34 dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dell'articolo 50 del regolamento generale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

2. I funzionari che, anteriormente al 1° gennaio 1962, erano titolari dei gradi A/1 e A/2 nel quadro dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e ai quali è stata applicata una misura di cessazione definitiva del servizio prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, possono chiedere che i loro diritti pecuniari vengano determinati sulla base delle disposizioni dell'articolo 42 dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

3. Tuttavia, ai funzionari di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6, 7 comma 5 e 8 dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 6

Indipendentemente dai diritti pecuniari cui possa eventualmente aver diritto in virtù del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, l'agente di stabilimento il cui contratto è rescisso entro il 31 ottobre 1973 per tener conto delle situazioni menzionate all'articolo 1, paragrafo 1, ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, a un'indennità di precarietà d'impiego pari al 16% dell'ultimo stipendio base annuo, maggiorato di un interesse composto del 3,5% all'anno.

Disposizioni finali

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

.../...

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA
IL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N° 260/68 DEL
CONSIGLIO, DEL 29 FEBBRAIO 1968, RELATIVO ALLE CONDIZIONI
ED ALLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA A
PROFITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario modificare il regolamento n. 260/68 del Consiglio relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, onde tener conto del regolamento che istituisce misure particolari applicabili temporaneamente ai funzionari e agli agenti degli stabilimenti della Commissione delle Comunità europee retribuiti sugli stanziamenti di ricerca e di investimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 260/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, viene modificato come segue:

1. Articolo 2

Aggiungere un sesto e un settimo trattino, redatti nel modo seguente:

- "- I beneficiari delle indennità stabilite per il caso di cessazione definitiva dal servizio agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. del Consiglio.
- I beneficiari dell'assegno previsto in caso di cessazione definitiva dal servizio all'articolo 4 del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n.

2. Articolo 6

Al primo paragrafo, comma b), aggiungere il testo seguente:

"Le presenti disposizioni si applicano anche ai versamenti effettuati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. del Consiglio".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Esso diventa operante in data

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA

DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N° 549/69
DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE CATEGORIE DI FUNZIONARI E
AGENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
DEGLI ARTICOLI 12, 13 SECONDO COMMA E 14 DEL PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELLE COMUNITA'

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica
delle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee,
ed in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità europee,

considerando che è necessario modificare il regolamento n. 549/69 del
Consiglio che stabilisce le categorie dei funzionari e agenti delle Comunità
europee cui si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo com-
ma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, onde
tener conto del regolamento n. del Consiglio che istituisce misure
particolari applicabili temporaneamente ai funzionari e agli agenti degli
stabilimenti della Commissione delle Comunità europee retribuiti sugli stan-
ziamenti di ricerca e di investimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie
dei funzionari e agenti delle Comunità europee cui si applicano le disposi-
zioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi
e sulle immunità delle Comunità viene modificato come segue:

All'articolo 2, aggiungere un comma f) e un comma g) così redatti:

- "f) i beneficiari delle indennità stabilite per il caso di cessazione definitiva dal servizio agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. del Consiglio.
- g) i beneficiari dell'assegno stabilito per il caso di cessazione definitiva dal servizio dall'articolo 4 del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. del Consiglio".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Essa diviene operante in data

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.